

Palmanova del tribunale di guerra di Trieste gli è stata segnalata dall'avvocato militare di tale ultima città e per tanto si ha motivo di ritenere che trattasi di notizia destituita di fondamento.

« *Il sottosegretario di Stato*
« AGNELLI ».

Roberto. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se gl'insegnanti di lettere e filosofia nelle scuole medie i quali dal 1894 al 1906 sono stati contrariamente alla legge Casati — nominati in seguito a regolare concorso incaricati all'insegnamento fuori ruolo, debbano vedersi escluso questo servizio prerogativo dal computo sia del *quantum* dello stipendio che del *quantum* della pensione.

« Per sapere se a tali insegnanti unitamente a quelli che hanno insegnato nelle scuole comunali medie in attesa dei concorsi governativi, non dovrà riconoscersi un tale improrogabile diritto ».

RISPOSTA. — « Rispetto alla valutazione del servizio fuori ruolo agli effetti della carriera e della pensione, non esiste una particolare condizione degl'insegnanti di lettere e di filosofia nelle scuole medie, ma una questione generale per tutti gli insegnanti medi governativi.

« La richiesta del riconoscimento di tale servizio congiunta con l'altra, cui pure accenna l'onorevole interrogante, del riconoscimento del servizio prestato in scuole comunali e provinciali pagate, ha preso nuova importanza in confronto delle nuove disposizioni che regolano il servizio di straordinario nei riguardi degl'impiegati di ruolo dell'Amministrazione civile; ed il Ministero sta studiando provvedimenti da adottarsi nel senso richiesto dall'onorevole interrogante. Nello stesso tempo è stato anche presentato un progetto di iniziativa parlamentare al medesimo scopo, ed il Ministero sarà ben felice se le condizioni generali della pubblica finanza consentiranno che la questione raggiunga una soluzione nel senso reclamato dagli interessati.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CAPORALI ».

Roberto. — *Ai ministri dell'interno e della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere se sia tutelata dall'articolo 140 del Codice penale, anche la propaganda politica che da tempo si effettua nelle chiese cattoliche, e per conoscere se dovranno ritenersi passibili delle pene sancite dal disposto di legge coloro che professando opinioni politiche contrarie potranno ritenersi autorizzati ad opporsi confutandole alle diffamazioni ed alle falsificazioni del prete nella chiesa ».

RISPOSTA. — « L'interrogante non cita fatti concreti sui quali si possa dare una risposta ugualmente concreta, nè a questo Ministero risulta alcun recente episodio che possa aver determinato l'interrogazione. Domanda, invece, se la disposizione del Codice penale, la quale punisce chiunque turbi l'esercizio di funzioni religiose, possa colpire chi volesse aprire un contraddittorio in chiesa cogli oratori sacri che parlano contro le idee socialiste.

« La domanda, per quanto riguarda l'azione delle autorità di pubblica sicurezza non si presta ad una risposta d'indole assoluta e generale. Qualora una adunanza religiosa sia disturbata, e di ciò sia fatta denuncia, l'ufficio di pubblica sicurezza non può esimersi dal comunicarla al magistrato penale e dal raccogliere i necessari elementi di fatto; se l'incidente dia luogo a turbamento dell'ordine, non si può fare a meno di denunciare i provocatori. Spetta poi all'autorità giudiziaria di accertare la consistenza generica e specifica del reato.

« *Il sottosegretario di Stato per l'interno*
« GRASSI ».

Roberto. — *Ai ministri dell'interno e della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere se sia tutelata dall'articolo 140 Codice penale anche la propaganda politica che da tempo si effettua nelle chiese cattoliche, e per conoscere se dovranno ritenersi passibili delle pene sancite dal citato disposto di legge coloro che professando opinioni politiche contrarie potranno ritenersi autorizzati ad opporsi, confutandole, alle diffamazioni ed alle falsificazioni del prete nella chiesa ».

RISPOSTA. — « Non risulta a questo Ministero che nelle chiese cattoliche si eserciti propaganda politica: verun fatto di simil genere venne comunicato dai Procuratori Generali nelle prescritte relazioni periodiche; laddove venisse comunicato, non si mancherebbe di adottare, a carico dei sacerdoti responsabili, le relative misure di rigore.

« Giacchè non occorre avvertire come nelle chiese non sia consentita alcuna specie di propaganda a fini politici; essendo esse destinate esclusivamente all'esercizio del culto, e non potendo i fedeli essere turbati, nell'osservanza di doveri religiosi, da competizioni politiche.

« Quanto — poi — al decidere se possa l'articolo 140 Codice penale, applicarsi in confronto di chi intenda confutare tesi ed opinioni politiche esposte dal sacerdote in chiesa, è manifesto come ciò sia di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, trattandosi di quesito strettamente giuridico.

« *Il sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*
« PORZIO ».